

senza garanzia governativa), mentre un massimo del 40 per cento può essere indirizzato al settore pubblico (finanziamento a governi o agenzie pubbliche con garanzia).

A differenza delle altre Banche Multilaterali, la BERS si attribuisce anche una sorta di “mandato politico”, in base al quale la sua assistenza a sostegno del processo di transizione economica non può prescindere dall’esistenza nei suoi paesi d’operazione di regimi democratici, basati sul pluralismo e sul rispetto dei diritti umani. La verifica dell’aderenza a tali principi è parte integrante delle operazioni della BERS. In particolare, nel contesto della periodica revisione delle strategie paese, il Consiglio di Amministrazione viene regolarmente aggiornato sulla situazione politica e sul rispetto dell’art.1 da parte dei paesi beneficiari. Da sottolineare che l’attività di controllo della conformità all’articolo 1 dello Statuto è condotta in stretto coordinamento con l’Unione Europea, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio Europeo e i Ministri degli affari esteri dei paesi membri.

Altro aspetto peculiare della carta istitutiva della Banca (inesistente negli Statuti delle altre IFI) è il riferimento all’ambiente, cioè alla necessità che le operazioni della Banca promuovano uno sviluppo sano dal punto di vista ambientale e sostenibile.

Sono tre i principi fondamentali che regolano l’attività della BERS e in base ai quali essa decide se finanziare o meno un’operazione:

- l’addizionalità, ovvero la Banca deve intervenire solo dove il soggetto beneficiario (governo o ente privato) non è in grado di reperire le risorse necessarie a condizioni migliori di quelle da lei offerte;
- *transition impact*: l’intervento della Banca deve incidere sul processo di transizione, a tre livelli: espandendo i mercati attraverso una maggiore competitività nel settore relativo al progetto considerato; ristrutturazione e rafforzamento di quelle istituzioni necessarie per il buon funzionamento dei mercati, anche promovendo lo sviluppo del quadro normativo; sviluppo di metodologie e capacità professionali nuove più adeguate ad un’economia di mercato, con la promozione di *business standards* e interventi nella *corporate governance*.
- *sound banking principles*: l’investimento che la Banca finanzia deve essere “sano” ed offrire un buon rendimento. La BERS, infatti, è una istituzione che mira al profitto, anche se non alla sua massimizzazione.

Sul piano operativo, la BERS fornisce esclusivamente finanziamenti per specifici progetti o investimenti. Concede prestiti, garanzie ed effettua investimenti azionari; non emette garanzie per crediti all’esportazione e può operare in tutti i settori ad eccezione dei seguenti: tabacco, super alcolici, armi.

La BERS opera in un’ottica commerciale. La validità di un’operazione viene valutata alla luce della sua capacità di generare *cash-flow* e di ripagare il prestito alle condizioni stabilite. I prestiti vengono concessi ad un tasso di mercato, in genere il LIBOR (Tasso interbancario praticato a Londra) più un margine, che è pari all’1 per cento per i prestiti al settore pubblico, mentre è più elevato – varia caso per caso a seconda della rischiosità e della difficoltà commerciale del progetto - per i prestiti al settore privato. Anche le condizioni di rimborso variano sulla base della natura del prestito (e in ogni caso possono esserci eccezioni): 2-3 anni di grazia e maturità fino a 10-12 anni per il settore pubblico; 1-2 anni di grazia e maturità, in genere, non oltre i 7 anni per il settore privato.

All’inizio della sua attività (1991) la BERS aveva un capitale di 10 miliardi di Euro, di cui il 30 per cento versato. Nel 1996 i Governatori hanno approvato il raddoppio del capitale della Banca, portandolo così a 20 miliardi di Euro.

Al 31 dicembre 2001, con l’ingresso della Mongolia nella sola qualità di paese azionista, la BERS contava 62 membri (60 paesi e due Istituzioni), di cui 27 paesi d’operazione.

Struttura e organizzazione

Come in tutte le altre IFI, e con funzioni analoghe, il Consiglio dei Governatori è il massimo organo decisionale della BERS. Gran parte dei suoi poteri sono delegati al *Board of Directors* (Consiglio d'Amministrazione), responsabile del controllo quotidiano sull'attività dell'Istituzione. Il Consiglio è composto da 23 membri, di cui 4 rappresentano le *constituencies* dei maggiori paesi d'operazione, e si riunisce in media due volte al mese per approvare i progetti e le politiche proposte dalla Direzione.

Il Consiglio d'Amministrazione è organizzato in tre Comitati (*Audit Committee*, *Budget and Personnel Affairs Committee* e *Financial Operation Policies Committee*), che si riuniscono periodicamente assieme alla Direzione per discutere problematiche o materie rientranti nella loro competenza, prima che esse vengano esaminate in seduta plenaria.

Il Presidente della BERS, eletto dal Consiglio dei Governatori per un mandato di quattro anni, rinnovabili, ha la responsabilità dell'attività della Banca, che guida sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione¹⁵

Nel giugno 1999 si è avuta un'importante riorganizzazione del *Banking Department*, "cuore" della BERS, che è stato suddiviso in sei *Business Groups*: tre di essi caratterizzati in linea geografica (Europa Centrale; Russia e Asia Centrale; Europa meridionale e orientale e Caucaso) e tre in linea funzionale (istituzioni finanziarie, infrastrutture, industria e commercio). Nell'ambito territoriale, si è stabilito che i direttori-paesi dovessero di preferenza risiedere nei 10 principali paesi di operazione, anche per accrescere l'efficacia, migliorare l'allocazione delle risorse e permettere una maggiore flessibilità. A tale scopo è previsto anche il rafforzamento dello staff negli uffici decentrati.

Negli ultimi anni, infatti, il *Management*, con l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, ha potenziato la rete periferica, aprendo uffici in quasi tutti i suoi paesi d'operazione. Tali uffici, che sono parte integrante dei *country teams*, non hanno mere funzioni di rappresentanza, ma svolgono un ruolo decisamente operativo, che va dall'identificazione e preparazione dei progetti al loro monitoraggio, ai contatti con le autorità e la comunità di affari locali. Una presenza in loco più capillare significa maggiore possibilità di produrre operazioni, soprattutto nei paesi più "difficili" e, nel lungo termine, risparmi sulle spese amministrative.

Accanto al *Banking Department*, che ha a capo il *First Vice-President* (la personalità più importante subito dopo il Presidente), la struttura organizzativa vede l'esistenza di tre Vice-Presidenze: (*Finance*, *Personnel and Administration*, *Project Evaluation*) e di tre Uffici: del *Chief Economist* (Ufficio Studi, con funzioni di monitoraggio sull'andamento macroeconomico dei paesi d'operazione), del *General Counsel* (dipartimento legale, responsabile della preparazione degli Accordi di prestito e di tutto il materiale legale necessario per la conclusione delle transazioni), del Segretario Generale (Ufficio di coordinamento responsabile dei rapporti tra il Consiglio d'Amministrazione e la Direzione). Completano la struttura il Dipartimento per le Comunicazioni, l'*Internal Audit* e ben 29 uffici locali, di cui 4 operanti in Russia.

¹⁵ Durante l'assemblea annuale svoltasi a Riga (Lettonia) il 21-22 maggio 2000, è stato eletto il nuovo presidente della BERS, Jean Lemierre, di nazionalità francese, già Direttore Generale del Tesoro di Francia. L'elezione di un nuovo presidente si era resa necessaria a seguito del vuoto istituzionale creatosi a seguito dell'elezione di Horst Köhler alla guida del FMI.

L'AIUTO COMUNITARIO ALLO SVILUPPO: CENNI STORICI

Profilo storico

1. La politica di aiuto allo sviluppo della Comunità ha le sue radici nell'associazione con i paesi e territori d'oltremare del 1957 (articoli 131 e 136 del trattato istitutivo la Comunità Economica Europea), come risultato del compromesso tra gli Stati membri che sostenevano un approccio globale allo sviluppo e quelli che reclamavano una speciale relazione con l'Africa. L'associazione fu progettata come un grande contenitore di compromessi commerciali e aiuti allo sviluppo. Il fatto che molti paesi ottennero la loro indipendenza, dopo i primi cinque anni di vita dell'Associazione, non apportò cambiamenti fondamentali al trattato ma fece sì che gli Stati membri modificassero il concetto di solidarietà e assumessero un ruolo diverso in relazione alla volontà di difendere le loro economie e gli interessi geopolitici nel periodo della guerra fredda. Queste necessità sfociarono nelle Convenzioni di Yaoundé, rispettivamente del 1963 (1963 - 69) e del 1969 (1969 - 74), stipulate dall'Europa dei Sei con 18 Stati africani e malgasci (in gergo, i SAMA). Nel periodo 1957-1974 la gran parte degli aiuti venne indirizzata verso i paesi di espressione francofona e dell'Africa sub-Sahariana.

A metà degli anni '70 il desiderio di diversi Stati membri di sviluppare una politica di aiuto globale e l'ingresso del Regno Unito nella Comunità portò un radicale cambiamento nella politica di aiuto. La crisi petrolifera, così come la paura per la carenza di materie prime, il desiderio di non perdere i mercati d'oltremare unito con gli interessi geo-strategici e il residuo senso di responsabilità per il passato coloniale produssero il primo accordo di partenariato tra la Comunità Europea e i paesi ACP. Firmata il 25 febbraio 1975, la prima Convenzione di Lomé fu aperta ai paesi africani membri del Commonwealth, ad alcuni dei Caraibi e del Pacifico e a quelli dell'Africa sub-Sahariana. In tutto erano 46 paesi. Nello stesso periodo, l'Europa stava iniziando una nuova cooperazione con altre regioni del mondo. Infatti nella seconda metà degli anni '70 la Comunità concluse il primo accordo sul commercio e la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi del Mediterraneo e con quelli di Asia e America Latina. E' interessante considerare il progressivo ampliamento dei paesi beneficiari: Lomé IV bis fu firmata da 48 paesi dell'Africa, 15 dei Caraibi e 8 del Pacifico.

Lo scadere di quest'ultima Convenzione, previsto per il febbraio 2000, ha fornito un'occasione ideale per un riesame completo delle relazioni tra l'Unione Europea ed i paesi ACP in ragione degli importanti cambiamenti avvenuti sulla scena internazionale, dei cambiamenti socio-economici e politici dei paesi ACP, dell'aumento della povertà avendo come conseguenza l'aumento dell'instabilità politica e dei conflitti. Nel settembre 1998, dopo che la Commissione aveva sintetizzato le differenti opzioni e le principali questioni da affrontare, sono iniziati i negoziati per la nuova Convenzione che si sono conclusi nel febbraio 2000. La storica "Convenzione di Lomé" è stata sostituita dal nuovo "Accordo di Cotonou" firmato in Benin il 23 giugno 2000 da 77 paesi (sei in più) avendo aderito anche le Isole Cook, la Repubblica di Nauru, la Repubblica delle Isole Marshall, Nioue e gli Stati federali di Micronesia. L'accordo di durata ventennale, con la clausola di revisione fissata a cinque anni, è entrato in vigore il 1° aprile 2003 dopo l'approvazione ottenuta da tutti i parlamenti nazionali, sia dei paesi dell'UE che dei paesi ACP.

Dotazione e modalità di intervento

2. La Convenzione di Lomé combina un vasto insieme di strumenti di cooperazione (assistenza tecnica, sostegni al rafforzamento delle infrastrutture, aiuti ai processi di aggiustamento, aiuti di emergenza, ecc.), appositamente studiati per apportare una risposta equilibrata ai bisogni, estremamente complessi e variegati, delle popolazioni ACP. Gli Stati partner scelgono essi stessi gli strumenti che intendono concretamente utilizzare per accelerare il proprio sviluppo, in funzione delle priorità che essi stessi hanno definito. Sono due le forme di aiuto previste dalla Convenzione:

a) **l'aiuto programmabile**, che concerne i Programmi Indicativi Nazionali (PIN) ed i Programmi indicativi Regionali. I programmi, annuali o pluriennali, stabiliscono, per ciascuno Stato ACP, le aree di intervento principali, i progetti da realizzare per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese e le risorse finanziarie disponibili. I meccanismi utilizzati per garantire un aiuto sono i seguenti:

- **Aiuti progetto:** L'impatto e l'efficienza dell'aiuto progetto, che attualmente impegna una piccola parte dei fondi globali, varia considerevolmente da un settore all'altro. Esaminando 335 progetti a partire dal 1980, per esempio, si rileva che la percentuale di efficienza nel settore dei trasporti raggiunge il 70% mentre solo il 30% nel settore agricolo. Un certo numero di punti deboli negli strumenti sono stati identificati:
 - l'aiuto progetto tende a sottostimare l'importanza della struttura macroeconomica nell'assicurare un soddisfacente impatto in termini di miglioramento delle condizioni di vita e sulla sostenibilità dei progetti a lungo termine;
 - una diffusa incapacità di governi e/o beneficiari di far propri i progetti di sviluppo;
 - come in altre forme di intervento, inadeguati coordinamenti con i donatori.
- **Aggiustamenti strutturali:** La Comunità ha rafforzato gli interventi in questo settore e le valutazioni effettuate sottolineano la rilevanza di questo strumento nell'offrire un efficace sostegno ai programmi di stabilizzazione economica, eseguiti con l'accordo dei Governi e con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. La stabilizzazione macroeconomica, lo sviluppo del settore privato, l'educazione e la salute sono le priorità settoriali.

b) **l'aiuto non programmabile**, che è concesso solo a determinati paesi ACP, in virtù di bisogni o necessità contingenti e rilevanti. I meccanismi utilizzati per garantire questa forma di aiuto sono i seguenti:

- **Sistema STABEX:** creato con la prima convenzione di Lomé nel 1975, sotto l'impulso del dibattito sul nuovo ordine economico internazionale, è considerato, a giusto titolo, come uno degli elementi che riflettono più fedelmente alcuni principi di base della politica attuata con Lomé: la sicurezza, la prevedibilità e la neutralità della cooperazione con gli Stati ACP. Il sistema è stato assimilato a una "assicurazione contro gli anni cattivi". Per permettere agli Stati ACP di appoggiarsi, all'interno del programma di sviluppo, a basi più sicure, stabili e prevedibili, lo Stabex ha per obiettivo quello di limitare gli effetti negativi delle perdite derivanti dalle esportazioni di prodotti di base dai Paesi in via di sviluppo. Con questo fondo, i Paesi dell'EU, importatori di tale prodotti (caffè, cacao, cotone, tè, banane, ecc) hanno voluto garantire, dalle fluttuazioni valutarie, le entrate derivanti ai Paesi più poveri da queste esportazioni di base.
- **Sistema SYSMIN:** è lo strumento finanziario creato per aiutare gli Stati ACP, prevalentemente quelli dell'Africa sub-Sahariana, i cui redditi risultino fortemente dipendenti dalle esportazioni minerarie, a fronteggiare gli effetti prodotti da gravi perturbazioni che investono questo settore;
- **Capitali di rischio**, che mirano a incoraggiare lo sviluppo delle piccole e medie imprese pubbliche o private (amministrato dalla BEI);
- **Aiuti umanitari:** di urgenza e ai rifugiati.

C'è stata una considerevole evoluzione nel pensiero relativo a questa forma d'aiuto, particolarmente riguardo il ruolo dello Stato nella messa a punto dei prezzi alla produzione delle merci. I criteri che governano l'eleggibilità, la quale dipende dalle fluttuazioni dei proventi dell'export, e l'iniziale natura automatica dei pagamenti sono stati molto criticati perché possono influire negativamente sull'adozione delle riforme. Le risorse del Sysmin e dello Stabex sono usate per promuovere le diversificazioni del sistema produttivo nel corso delle riforme macroeconomiche e settoriali.

3. L'aiuto gestito dalla Direzione generale per lo Sviluppo e dal Servizio Comune Relex (istituito nel 1998) della Commissione europea è finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e il bilancio comunitario.

Il FES è lo strumento finanziario della Convenzione di Lomé. Le sue risorse provengono da contributi specifici degli Stati membri, mentre i crediti del FES non sono, dunque, iscritti al bilancio dell'Unione. Il FES è riservato ai 71 paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé destinatari di interventi che si iscrivono in una programmazione quinquennale, che riguarda i bisogni prioritari quali l'educazione, la salute, lo sviluppo rurale, le infrastrutture, gli investimenti privati ecc.

Ogni FES è legato all'esecuzione di ciascun protocollo finanziario delle convenzioni successive. Per esempio, il 6° FES corrisponde alla Convenzione di Lomé III, mentre quella di Lomé IV, globalmente conclusa nel 1989 per una durata di 10 anni, s'articola in due fasi quinquennali appoggiate rispettivamente sul 7° FES e sull'8° FES. Quest'ultimo è infatti entrato in vigore il 1° giugno 1998, con il processo di ratifica dell'accordo che ha portato alla modifica di Lomé IV. In pratica il ciclo d'esecuzione del FES supera largamente il periodo quinquennale corrispondente alla Convenzione; diversi FES pervenuti ad un grado di maturità differente sono gestiti simultaneamente. Questa situazione sarà trasformata e semplificata a partire dall'entrata in vigore del 9° FES con l'esercizio del 2002. Le Delegazioni e la Comunità sono state infatti d'accordo, in occasione dei negoziati per la nuova Convenzione ACP/UE, di riunire in un solo FES tutte le risorse provenienti dalle nuove contribuzioni con quelle residue degli altri FES. Si evidenzia poi che, finanziati dalle risorse comunitarie, sono presenti una moltitudine di linee di bilancio le quali dimostrano gli sforzi dell'UE in favore dei paesi ACP. Le principali sono quelle che concernono l'aiuto alimentare, il sostegno alle ONG, le azioni di riabilitazione, le foreste tropicali, la lotta all'AIDS. Può succedere anche che un paese benefici degli interventi del FES e del bilancio comunitario, per esempio nel quadro dell'aiuto alimentare.

Il Fondo Europeo di Sviluppo è disciplinato da un regolamento finanziario che detta le modalità di versamento dei contributi, decisi in sede di negoziati per la ricostituzione delle risorse, e i principi generali. I contributi esigibili devono essere pagati, una volta richiesti, entro 15 giorni pena l'applicazione di un interesse di mora calcolato sulla base di un tasso di 2 punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui il contributo era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'euro. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora. Le risorse FES devono essere impiegate in base ai principi di una sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di redditività dei costi. Occorre fissare, quindi, obiettivi qualitativi e quantitativi e la loro realizzazione deve essere controllata mediante indicatori adeguati.

4. La ratifica, da parte di tutti i Paesi membri sia dell'UE che degli ACP, della Convenzione è il momento d'inizio del processo di studio, proposta e negoziato tra la Commissione e i paesi ACP che porterà a redigere il documento di strategia nazionale per ogni paese e a cui sarà assegnato un importo finanziario complessivo proveniente dalla ricostituzione del Fondo Europeo di Sviluppo. Il documento di strategia nazionale ha per finalità la lotta alla povertà e in esso sono indicati le linee guida, gli obiettivi e i settori prioritari d'intervento. I documenti, una volta ottenuto il parere favorevole del Comitato FES, diventano operativi per cui vengono individuati i singoli progetti che riflettono le priorità settoriali. E' lo stesso paese beneficiario che presenta le varie proposte di progetto che, perfezionate dalla Commissione, vengono poi sottoposte al Comitato FES per il prescritto parere. Acquisito il parere favorevole del Comitato, inizia la procedura relativa all'attuazione del progetto.

*Tabella 1 - Dotazione finanziaria del VII° e VIII° FES per strumento d'intervento
(milioni di EURO)*

	VII FES	VIII FES
Aiuti progetto	6.215	7.562
Aggiustamento strutturale	1.150	1.400

Capitale di rischio	825	1.000
Bonifici d'interesse	280	370
Aiuto d'urgenza e ai rifugiati	350	260
Stabex	1.500	1.800
Sysmin	480	575
Risorse a favore dei PTOM	140	165
Totale	10.940	13.132
Prestiti BEI su risorse proprie nei paesi ACP	1.200	1.658
Risorse BEI a favore dei PTOM	25	35
Totale	1.225	1.693
QUOTA ITALIANA (12.54%)	1.370	1.610

Per quanto riguarda l'attuazione del progetto, il funzionario nazionale (ordinatore nazionale), che in ogni stato ACP autorizza il finanziamento, è responsabile della preparazione dei bandi di gara per gli appalti, dell'aggiudicazione e della stipulazione dei contratti, ecc. Il delegato della Commissione (ordinatore principale) controlla che lo stato ACP si conformi alle disposizioni della Convenzione per quanto concerne i bandi di gara degli appalti e le procedure di stipulazione dei contratti nonché controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate.

5. Comitato FES

Presso la Commissione è istituito un comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il Comitato FES è presieduto da un rappresentante della Commissione che ha il compito di esaminare ed esprimere pareri sulla programmazione, sulle proposte di finanziamento di progetti o programmi di valore superiore agli 8 M€ o su quelle che rappresentano più del 25% del PIN, discutere delle strategie paese e della loro dotazione finanziaria, discutere le conclusioni delle revisioni annuali sullo stato delle iniziative intraprese nei singoli paesi. Il Comitato esamina altresì la coerenza e la complementarietà dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri al fine di garantire trasparenza e coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarietà tra le azioni comunitarie e gli aiuti bilaterali. Il comitato delibera a maggioranza qualificata di 145 voti su 221, che devono essere la risultanza dei voti di almeno 8 Stati membri, secondo una tabella di ponderazione attribuita in base ai contributi finanziari erogati da ogni Stato membro al FES. L'Italia, in seno al Comitato FES, è rappresentata da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri e da un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ALLEGATI

Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

- I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.
- II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.
- III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.
- IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.
- VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.
- VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.
- VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

International Development Association (IDA)

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

- I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.
- II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.
- III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.
- IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.
- V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.
- Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.
- VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.
- VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.
- X ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.
- X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998 , n.160 (art. 1).
- Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- XI ricostituzione: legge 22 febbraio 1999, n. 38.
- XII ricostituzione : legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 1).

International Finance Corporation (IFC)

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.

III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.

IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

I aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 4).

ASEM Trust Fund in ambito Banca Mondiale

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 6).

Global Environment Facility (GEF)

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

I ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 7).

II ricostituzione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 8).

Rain Forest Trust Fund (RTF)

Legge 5 ottobre 1993, n. 411.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VIII ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 1).

Interamerican Investment Corporation (IIC)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

Multilateral Investment Fund

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 10)

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV aumento di capitale - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 3).

Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 5).

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

IV aumento di capitale: legge 11 luglio 1988, n. 268.

V aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 2).

Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III ricostituzione: legge 18 aprile 1984, n. 89.

IV ricostituzione: legge 30 ottobre 1986, n. 737.

V ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 301.

VI ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VI ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.168.

VII ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 4).

VIII ricostituzione: legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 3).

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

I aumento di capitale: legge 27 novembre 1991, n. 382.

Fondo di Sviluppo dei Caraibi (CDF)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

II ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 303.

III ricostituzione: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 5).

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Adesione: legge 3 dicembre 1977, n. 885.

II ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 467.

III ricostituzione: legge 28 giugno 1991, n. 207.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 23 giugno 2000, n. 176.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD)

Adesione: legge 11 febbraio 1991, n. 53.

Aumento di capitale: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 3).

Banca per la Cooperazione Economica e lo sviluppo del Medio Oriente e Nord Africa (Mena Bank)

Adesione: Legge 18 febbraio 1999, n. 59.

Contributi anno 2002

	Stanziamanti	Importi in euro		
		Impegni	Erogazioni bilancio	Erogazioni ODA
Cap.7175 (competenza + residui)				
AfDB	2.942.998	1.976.367	1.976.367	1.976.367
MIF	5.577.735	5.577.735		
HIPC	38.734.267	34.557.340	34.557.340	34.557.340
CDB		330.532		
AsDF		86.980.493	29.694.000	
CDF		8.456.800	2.234.624	
IDA		235.745.802	160.085.963	
AfDF		112.515.644	33.098.494	
GEF		44.913.958	27.979.991	
IDB		25.009.919	13.331.275	
MIF		4.609.262	4.609.262	4.609.262
Sub-totale	47.255.000	560.673.852	307.567.316	41.142.969
Cap.7180 (competenza)				
GEF	18.075.992	18.075.992	18.075.992	18.075.992
MENADB	10.329.138	10.329.138	10.329.138	
IDA	134.278.794	134.278.794	134.278.794	134.120.000
AfDB	37.959.493	37.959.493	37.959.493	37.959.493
Sub-totale	200.643.417	200.643.417	200.643.417	190.155.485
Cap.9001 (competenza)				
HIPC	25.882.845	25.882.845		
IFAD V	21.684.000	21.684.000		
ASEM Trust Fund	2.000.000	2.000.000		
IIC	6.972.168	6.972.168		
AsDF VIII	5.511.771	5.511.771		
IDA XIII	158.798.685	158.798.685		
Sub-totale	220.849.469	220.849.469		
Totale generale	468.747.886,00	982.166.738,01	508.210.733,01	231.298.454,01

Nota

I capitoli 7175 e 7180 riguardano l'erogazione di contributi a Banche e Fondi di Sviluppo Internazionali. Il cap. 9001 è invece un fondo globale per la copertura dei disegni di legge concernenti l'erogazione dei contributi agli organismi medesimi.

Rappresentanti italiani nei Consigli di Amministrazione delle Banche di Sviluppo, criteri di designazione e di avvicendamento

ISTITUZIONI

DIRETTORE ESECUTIVO (D.E.)

Banca Mondiale*(Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta)*

Dr. Franco PASSACANTANDO

L'Italia fa parte di una *constituency* della quale ha la *leadership*. Infatti il D.E. è sempre italiano, dato che tra i paesi del gruppo l'Italia è l'azionista maggiore. Il posto di Vice D.E. spetta sempre al Portogallo.

Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. due o tre assistenti, tutti italiani, il cui mandato dura in genere due anni. Uno di loro è sempre un funzionario del MEF – Dipartimento del Tesoro. Dal 1° ottobre 2003 il dr. Bossone assumerà l'incarico di Direttore esecutivo.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)*(Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Israele)*

L'Italia e la Germania si alternano ogni tre anni nella posizione di D.E. Dal 1° luglio 2001 la posizione è ricoperta dalla tedesca Michaela Zintl. L'Italia è rappresentata dal Dr. Paolo Cappellacci, che riveste la carica di Vice D.E. dal 1° luglio 2002.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)*(Italia, Francia, Belgio)*

La carica di D.E. e di Vice D.E. compete alternativamente ad Italia e Francia. Dal 1° luglio 2002 la carica di D.E. è ricoperta dal francese Frank Perrault, mentre l'Italia è rappresentata a livello di Vice D.E. dal Dr. Francesco Pittore.

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)*(Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo)*

Dr. Michele MIARI FULCIS

L'Italia e la Francia si alternano ogni 3 anni nella posizione di D.E. Dal 1° ottobre 2002 la carica è ricoperta dal direttore italiano, il Dr. Michele Miari Fulcis.

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB) *

Dr. Alessandro LEGROTTAGLIE

In seno al Consiglio d'Amministrazione l'Italia ricopre da sola un seggio.

* Il Consiglio di Amministrazione non è residente.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)

Dr. Enzo QUATTROCIOCCHIE

Anche in questa istituzione, considerato che siamo tra i 4 maggiori azionisti della Banca, l'Italia occupa da sola un seggio. Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. un Vice D.E. ed un Assistente, ambedue italiani.

Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)*(Italia, Austria, Portogallo, Grecia)*

Dr. Augusto ZODDA

L'Italia detiene sempre la carica di D.E.